

⁵ Cfr. art. 184 (*classificazione*), comma 2, lett. *b*) D.Lgs 152/2006.

Assimilazione possibile unicamente se consentita dai Regolamenti di Assimilazione dei Comuni di volta in volta coinvolti. Ed invero con tale assimilazione, nel novero dei *rifiuti urbani* vengono altresì compresi dei rifiuti che in base alla loro origine risulterebbero “*speciali*”, in quanto provenienti da luoghi diversi da quelli domestici o adibiti ad uso di civile abitazione, ma che tuttavia, a determinate condizioni (stabilite dalle disposizioni di legge che rimandano ai Regolamenti Comunali) possono essere classificati come urbani, poiché assimilati agli stessi per qualità e quantità.